

Fondazione di Partecipazione
Casa dell'Ospitalità



STATUTO

Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità

Via Santa Maria dei Battuti 1/d
30174 Mestre - VE
Tel. 041/958409 - Fax 041/962876

mail: ospitalita@casaospitalita.it
www.casaospitalita.it

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA DELL'OSPITALITÀ
STATUTO

Art. 1
Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA DELL'OSPITALITÀ" con sede in Venezia Mestre Via Santa Maria dei Battuti 1/D.

Art. 2
Ambito Territoriale

Le finalità della Fondazione si esplicano nel territorio comunale di Venezia e nel più vasto ambito regionale. Potranno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione costituirsi uffici e delegazioni in ambito regionale, per svolgere attività di promozione, accessorie e strumentali alle finalità della Fondazione.

Art. 3
Fini

La Fondazione intende costantemente perseguire una responsabile azione volta alla comprensione del disagio sociale di quanti si trovano in stato di marginalità, offrendo loro ragionevoli opportunità per uscire da situazioni di marginalità, evitando la cronicità e l'assistenzialismo, mediante la realizzazione di progetti personalizzati e liberamente accettati dagli interessati.

La Fondazione, a tale scopo, offre servizi di ospitalità sul modello della "pronta accoglienza", volti a fornire una risposta a persone in condizione di bisogno che necessitano, anche, di un aiuto educativo-sociale che consenta loro, un percorso verso il recupero di un'autonomia individuale per soluzioni diverse dalla marginalità.

La Fondazione per la realizzazione dei propri fini opera in collegamento con i servizi territoriali pubblici e con il volontariato, nell'ambito della pianificazione sociale del territorio.

La Fondazione per il perseguimento dei fini della solidarietà sociale potrà svolgere attività in stretto collegamento con le realtà socio economiche e più in generale con le realtà della produzione, lavoro e mercato.

Pertanto la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;
- c) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

- d) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;
- e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statuari;
- f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di promozione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Art. 4
Attività connesse

La Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà stipulare ogni atto e contratto per il finanziamento delle attività deliberate; amministrare e gestire i beni costituenti il fondo di dotazione e il fondo di gestione; erogare premi e borse di studio per le finalità della Fondazione, con criteri e modalità stabiliti con apposito regolamento, svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione.

Art. 5
Patrimonio

Il patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione;

Il fondo di dotazione della Fondazione è costituito dall'insieme dei beni mobili ed immobili che il Comune di Venezia, socio fondatore promotore, ha destinato per l'attività della Fondazione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dall'utilizzo dei beni mobili ed immobili che costituiscono il fondo di dotazione,
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione,
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione,
- dai contributi del socio fondatore promotore, dei soci fondatori e degli altri soci partecipanti,
- dai contributi, eventualmente, attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, e da altri enti pubblici,
- dai ricavi delle attività accessorie, strumentali connesse.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili direttamente acquisiti dalla Fondazione o ad essa pervenuti per disposizioni testamentarie, lasciti e donazioni, ad incremento del patrimonio.

— — — — —
Art. 6
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, e entro il 30 marzo di ogni anno il bilancio d'esercizio dell'esercizio decorso.

Il bilancio di previsione ed il Bilancio d'esercizio dovranno essere trasmessi ai soci fondatori. I documenti di bilancio dovranno essere accompagnati da una relazione sull'attività da svolgere nell'anno successivo e dalla relazione sull'andamento della gestione, nonché dalla relazione del collegio dei revisori.

I bilanci ed i verbali delle sedute di approvazione, saranno depositati nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle loro competenze, possono contrarre impegni e assumere obblighi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

— — — — —
Art. 7
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono: il socio fondatore promotore, i soci fondatori, i soci sostenitori.

— — — — —
Art. 8
Socio fondatore promotore

Il Comune di Venezia é il socio fondatore promotore. Il Comune di Venezia come promotore della Fondazione, conferisce i beni mobili ed immobili che costituiscono il fondo di dotazione e versa la quota associativa nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

— — — — —
Art. 9
Soci fondatori

Sono soci fondatori gli enti pubblici, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che, condividendone i fini, contribuiscono alla Fondazione versando la quota associativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10
Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli enti pubblici, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi della Fondazione, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o mediante la fornitura di beni o servizi strumentali alle finalità della Fondazione, con le modalità e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti. Tre nominati dal Comune di Venezia e due dai soci fondatori.

Art. 13
Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- la nomina del Presidente e vice Presidente,
- le linee generali della Fondazione, obiettivi e relativi programmi, l'approvazione dei regolamenti,
- l'approvazione del bilancio di previsione con una relazione sull'attività da svolgere e del bilancio d'esercizio con la relazione accompagnatoria sull'andamento della gestione sociale;
- l'assunzione di mutui, acquisto e alienazioni di beni immobili e/o costituzione dei diritti reali, previo nulla osta del socio fondatore promotore;
- l'accettazione di eredità, legati e donazioni,
- la nomina del Direttore,
- la straordinaria amministrazione,
- l'esclusione dei soci,
- le modifiche statutarie, previo nulla osta del socio fondatore promotore,
- l'approvazione e le modifiche della struttura organizzativa e della dotazione organica della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato. I componenti

il Consiglio possono essere revocati e sostituiti prima della naturale scadenza, dall'organo o soggetto che li ha nominati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle sedute, su presentazione di pezze giustificative.



Art. 14 Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta scritta di metà dei componenti il Consiglio. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, il luogo, la data e l'ora. La convocazione può contenere l'indicazione di una seconda convocazione che può essere fissata per lo meno ad un giorno di distanza. Le convocazioni avvengono a mezzo lettera raccomandata a/r, fax e-mail o con qualsiasi mezzo idoneo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno sei giorni. In caso d'urgenza le convocazioni potranno avvenire a mezzo telegramma, fax, e-mail, con preavviso di tre giorni.



Art. 15 Validità delle sedute

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Per ogni seduta deve essere steso regolare verbale. I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I verbali dovranno essere conservati su apposito libro.



Art. 16 Presidente e vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; agisce e resiste avanti qualsiasi autorità e nomina avvocati, esercita tutti i poteri per il buon funzionamento della Fondazione, promuove iniziative, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno della Fondazione e delle sue iniziative. In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal vice Presidente.



Art. 17 Assemblea dei partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i soci della Fondazione e si riunisce, per lo meno una volta all'anno. L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione. Le sedute dell'Assemblea dei Partecipanti sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea rappresenta momento di sintesi, analisi e confronto di tutte le componenti della Fondazione. L'Assemblea dei Partecipanti può formulare proposte e pareri sulle attività, obiettivi e programmi della Fondazione.

Art. 18
Collegio dei revisori

Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto di tre membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Vengono inoltre nominati due Revisori supplenti i quali prenderanno automaticamente il posto dei Revisori nominati dallo stesso organo, che cessino di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione. I Revisori durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati.

I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. cod. civ., in quanto applicabili.

In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio d'esercizio che dovranno essere allegate agli stessi.

Art. 19
Direttore

Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle attività, provvede a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al raggiungimento degli scopi istituzionali. E' il responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione. Predisporre i bilanci e provvede, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'adozione degli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con la funzione di Segretario.

Art. 20
Esclusione dei soci

Il Consiglio di Amministrazione, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare l'esclusione dei soci fondatori.

L'esclusione è votata per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri previsti dallo Statuto, tra cui in via esemplificativa e non esclusiva: inadempimento dell'obbligo contributivo, condotta incompatibile con le finalità della Fondazione. Nel caso di persone giuridiche o enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione a qualsiasi titolo dovuta, procedura di

liquidazione, dichiarazione fallimentare. Il Comune di Venezia, socio fondatore promotore, non può essere escluso dalla Fondazione.

I soci fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, salvo l'obbligo delle obbligazioni assunte.

Art. 21
Estinzione della Fondazione

Il Comune di Venezia, socio fondatore promotore, sentiti i soci fondatori, può proporre all'organo di vigilanza rappresentato dalla Regione Veneto, l'estinzione della Fondazione, per gravi irregolarità nella gestione, gravi violazione alle norme di legge e statutarie.

In caso di estinzione della Fondazione i beni immobili ritorneranno nella piena disponibilità del socio fondatore promotore, nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano e dovranno essere destinati per analoghi fini di pubblico interesse. Gli altri beni patrimoniali e le risultanze di cassa, al netto delle spese, oneri e gravami, verranno devoluti ad altra Fondazioni che perseguono finalità analoghe.

Art. 22
Arbitrato

Per tutte le controversie in ordine all'interpretazione del presente Statuto, o i diritti disponibili relativi al rapporto sociale comprese quelle relative alla validità delle delibere, e quelle promosse da e contro gli amministratori, i sindaci, ed i liquidatori, le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione gestito dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il regolamento di conciliazione da questa adottato.

Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia, alla quale è demandata la nomina dell'arbitro unico ovvero di tre arbitri in ragione della particolarità della controversia.

Fondazione di Partecipazione
Casa dell'Ospitalità



Via S. M. dei Battuti 1/d
30174 Mestre - VE
Tel. 041/958409; Fax 041/962876

mail: ospitalita@casaospitalita.it
www.casaospitalita.it